

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 582 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario [c.p.c. [581](#)] deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.